



**Comune di Nembro
Provincia di Bergamo**

Ordinanza n. 124

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO -
PROROGA DELL'ATTIVAZIONE AL 05/11/2022**

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020 che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

CONSIDERATO che il Comune di Nembro è inserito nella zona climatica "E" prevista dall'art. 4 del DPR N. 74/2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere per il periodo tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 5 del suddetto D.P.R. prevede la facoltà delle Amministrazioni comunali di modificare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VISTI:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022 che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022 che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il D.M. n. 383 del 06/10/2022 che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR N. 74/2013, portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di funzionamento pari a 13 ore giornaliere per il periodo dal 22 ottobre al 7 aprile e la riduzione di 1°C dei valori di temperatura ambiente indicati all'art. 3, c.1 del DPR n. 74/2013;

CONSIDERATO CHE:

- il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

- l'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

PRESO ATTO CHE:

con ordinanza sindacale n. 120 del 21/10/2022 è stata istituita la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022 ad eccezione dei seguenti edifici:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi gli ambulatori pediatrici o strutture adibite a ricovero di minori o anziani;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici residenziali solo in caso di esigenze connesse a situazioni sanitarie comprovate
- agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili nel caso in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

CONSIDERATO il perdurare delle attuali condizioni climatiche che registrano temperature al di sopra della media stagionale;

VISTI pertanto:

- Il Regolamento UE2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991
- Gli artt. 129 e 132 del DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- Il D.M. n. 383 del 06/10/2022;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

- **La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, prorogando l'accensione al 05/11/2022 ad eccezione dei seguenti edifici:**
 - agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi gli ambulatori pediatrici o strutture adibite a ricovero di minori o anziani;
 - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - agli edifici residenziali solo in caso di esigenze connesse a situazioni sanitarie comprovate
 - agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili nel caso in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

Nembro, lì 27-10-2022

IL SINDACO
Gianfranco Ravasio